



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016  
E S.M.I. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO  
OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI  
SU CHIAMATA O A GUASTO, PRESSO GLI EDIFICI DEL CEFPAS ( CIG 820387864A)**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*gr*

N. Prot. : 0001723  
Data Prot. : 17-02-2020 11:30:26  
Tipo Reg. : Uscita  
Cod. Amm. : c\_cl  
Cod. AOO : c\_cl\_aoo



*he*

*f*

## Premessa

Il presente Capitolato contiene le norme relative alla procedura di gara indetta dal CEFPAS per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato all'affidamento dei lavori e/o servizi di manutenzione per interventi su chiamata o guasto presso gli edifici del Centro.

### Riferimenti normativi:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010 (d'ora in poi "Regolamento") e ss.mm.ii in quanto applicabili;
- L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall'art. 231 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore;
- Linee guida ANAC in quanto applicabili.
- Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Sanfilippo.

## 1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO.

1.1. L'Accordo Quadro disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e/o servizi di manutenzione per interventi su chiamata o a guasto, del tipo opere edili, presso i locali del CEFPAS.

**Il singolo intervento non potrà eccedere la somma di € 150.000,00 Iva esclusa.**

1.2. L'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro, comprensivo dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza ammonta ad € **190.000,00 (centonovantamila/00)** per n. 2 anni IVA 22% esclusa.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ed i costi della manodopera verranno quantificati in relazione al computo metrico/progetto di ciascun intervento affidato nell'ambito dell'Accordo Quadro.

I costi del lavoro/servizio e della manodopera saranno quelli desumibili, per i singoli interventi oggetto di affidamento, dal Prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato (o, qualora non risulti idoneo il Prezzario regionale di riferimento, da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera).

L'importo del singolo intervento sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sul Prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato, in riferimento al relativo computo metrico/progetto/relazione tecnica, dedotti gli oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del Prezzario di riferimento.

Il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art.3 comma 1 eeeee) e dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs 50/2016, e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il





CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, fatti salvi la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del prezzario di riferimento, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 ed il sorgere di fatti imprevedibili di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

1.3. Poiché l'importo dell'Accordo Quadro è stato determinato sulla base di una programmazione di medio periodo, l'ammontare dello stesso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

1.4. L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dei lavori/servizi che saranno richiesti con specifici ordini dal CEFPAS, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale del contratto applicativo dell'Accordo Quadro nei limiti definiti dal medesimo.

L'Accordo Quadro sarà valido per n. 2 anni dalla data della sua sottoscrizione. Considerata la non prevedibilità del numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo Quadro sarà anticipatamente chiuso. Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione dei lavori effettivamente ordinati nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, l'operatore economico non potrà eccepire alcunché. Trattandosi, quindi, di un documento meramente programmatico non implica automaticamente alcun vincolo di realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in quanto l'importo complessivo dell'accordo quadro e di cui al punto 1.2 è stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmente individuati gli interventi.

1.5. I singoli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella relativa documentazione tecnica ed in particolare, in funzione del livello di complessità dell'intervento e/o lavoro, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica, ovvero da una semplice Relazione tecnica.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per "consegnare" ciascun intervento, attivato previo specifico "ordine" del Centro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché di quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione è sempre effettuata a regola d'arte e con riferimento alle relative norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i servizi/lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare quando l'oggetto dei servizi/lavori è relativo:

- ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale dell'Amministrazione, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP,

ottemperando alle prescrizioni del DUVRI e del PSC (e, conseguentemente, del proprio POS), ovvero dell'eventuale piano sostitutivo di Sicurezza.

Qualora il singolo intervento comporti una spesa complessiva (personale e manodopera) non superiore ad €100,00, verrà riconosciuta una franchigia da parte della Ditta che, quindi, eseguirà il lavoro gratuitamente senza nulla a pretendere dal Centro.

## **2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIE DELLE OPERE ED ABILITAZIONI**

Gli interventi e i lavori/servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni di essi, in uso al CEFPAS con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare servizi ovvero sia opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali:

1. OPERE MURARIE ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE;
2. OPERE DI PITTURAZIONE ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE.

Gli interventi manutentivi commissionabili sopraelencati sono pertanto sostanzialmente e genericamente ascrivibili alla categoria OG1. Detta individuazione è comunque meramente indicativa in quanto basata su una programmazione e non è possibile prevedere né il numero né l'entità degli interventi manutentivi ascrivibili a ciascuna tipologia che in concreto potranno essere commissionati.

*er*

## **3. INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun intervento vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

## **4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti dell'ANAC);
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

*W*

*f*





Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

## 5. CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire i singoli interventi, sottoscrivendo i relativi contratti (ovvero lettere ad uso commerciale), al ribasso offerto sul prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia aggiornato. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario regionale di cui sopra, si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e, in assenza, ad analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabilite in esito ad un verbale di concordamento. L'operatore economico dovrà procedere ad un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi, delle caratteristiche degli immobili, della tipologia dei presunti interventi da eseguire e dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della manodopera (potrà, su espressa richiesta prendere visione della documentazione tecnica di riferimento ed in possesso del CEFPAS). Successivamente all'accettazione dei lavori/servizi l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati. Il CEFPAS, d'altronde, si impegna a garantire la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. L'eventuale insorgere di eventi e/o fatti non prevedibili in sede di accettazione, verrà valutato in contraddittorio tra il R.U.P. e l'Appaltatore. In particolare qualora l'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, dei luoghi, a seguito di incarico da parte del Centro, evidenzi dei nuovi elementi che, a suo giudizio, non rendono più congrui i prezzi determinati sulla scorta del ribasso al Prezzario di riferimento e di cui sopra, lo stesso può accettare con riserva l'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 3 giorni del termine previsto per l'accettazione, utile ad addivenire ad un eventuale concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale attività, l'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verrà interpellata l'impresa partecipante alla gara per la stipula dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente. In tal caso il Centro si riserva di applicare le penali previste oltre alla richiesta di risarcimento danni. In ogni caso l'accettazione dell'intervento dovrà essere preceduta dalla formale presa visione della documentazione tecnica e dello stato dei luoghi. **L'assenza dei suddetti presupposti** (preventiva presa visione della documentazione tecnica e dello stato dei luoghi) per cause imputabili all'operatore economico, **sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, qualificato come ingiustificato**, con facoltà dell'Amministrazione di applicare una penale.

## 6. GARANZIA FIDEIUSSORIA A CARICO DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA.

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari all'1 per cento dell'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro, pari ad € **190.000,00 (centonovantamila)**. L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del citato art. 93.

A titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell'affidamento del singolo intervento manutentivo, una **garanzia fideiussoria**, a favore del Centro, così come disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Inoltre, è facoltà dell'Amministrazione, per l'esecuzione di interventi complessi ovvero di importo

ingente, ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., obbligare l'esecutore dei lavori a costituire e consegnare a questa stazione appaltante, almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori, anche una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori.

Tale polizza dovrà assicurare questa stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento, con massimale per sinistro non inferiore ad un importo congruo stimato dall'Amministrazione e con validità non inferiore alla durata dei lavori. In alternativa alla stipulazione della suindicata polizza, la Società potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale sia esplicitato che la polizza in questione copre anche l'esecuzione dei lavori per i quali il Centro ha richiesto la copertura assicurativa, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello stimato dall'Amministrazione per i singoli interventi in esame.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

## 7. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il compenso per danni delle opere, accreditato all'esecutore del contratto, è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

## 8. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI/SERVIZI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto (ovvero lettera ad uso commerciale) verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica, (un Progetto esecutivo, un computo metrico ovvero una Relazione tecnica), predisposti dalla Stazione Appaltante, comprensiva dell'indicazione di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatta in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori, un Coordinatore per la Sicurezza e, in base della complessità del progetto. Per gli interventi semplici e routinari di importo inferiore ad € 40.000,00 il Responsabile Unico del Procedimento potrà svolgere anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con il CEFPAS, la corretta organizzazione dei lavori/servizi riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.





Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**9. TERMINE DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

**10. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo 9, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all'art.113 bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

**11. SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE**

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, il CEFPAS avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

**12. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il CEFPAS può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dal Centro all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) Quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dal CEFPAS;
- b) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione

- per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;
- c) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
  - d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
  - e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
  - f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza;
  - g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
  - h) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
  - i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso del Centro;
  - j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
  - k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine del Centro;
  - l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al CEFPAS;
  - m) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva ove prevista;
  - n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
  - o) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
  - p) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo;
  - q) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - r) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
  - s) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie previste nella Documentazione Tecnica;

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.





Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**13. RECESSO DAI CONTRATTI/APPALTI E RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO.**

Il CEFPAS, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite che è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura (sulle singole voci del Prezzario di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016), depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, il Centro prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dal Centro, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

Il CEFPAS può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

**14. OPERE PROVVISORIALI**

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.

**15. PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI.**

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dal CEFPAS tramite contratto specifico (lettera ad uso commerciale) con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto. L'impresa, selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante per concordare le procedure preliminari al fine di avviare l'esecuzione delle opere. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione circa la necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertare la regolarità contributiva dell'impresa, per acquisirne la documentazione antimafia e verificare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'esecuzione degli interventi. In uno alla predetta comunicazione verrà trasmessa la Documentazione Tecnica necessaria (computo metrico, eventuali elaborati, ovvero in caso di interventi semplici, di modesto importo e standardizzati, solamente una

Relazione Tecnica) ed il contratto (lettera ad uso commerciale). A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, l'Appaltatore avrà a disposizione 5 giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, se ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile ovvero del tipo di intervento da eseguire.

Qualora l'operatore non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente, la mancata risposta, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dallo stesso CEFPAS, sarà considerata un rifiuto ingiustificato e verrà interpellata l'impresa che ha partecipato alla procedura per l'Accordo Quadro e che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente.

Qualora l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dal CEFPAS, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque al CEFPAS valutare la conformità del rifiuto rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara e del presente Capitolato. L'Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria del Centro entro e non oltre il termine che lo stesso indicherà nella relativa

istanza mirante all'ottenimento di giustificazioni. Il rifiuto rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini assegnati sarà automaticamente considerato ingiustificato.

Il CEFPAS si riserva la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nelle tipologie di cui al punto 2, essendo questo accordo quadro un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il CEFPAS si riserva, inoltre, la facoltà di non ricorrere all'Accordo Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarità a seguito di comprovate e oggettive motivazioni.

## **16. ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Subito dopo l'ultimazione dei lavori/servizi l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Centro e l'applicazione della penale prevista, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

## **17. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO**

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami della parte II, titolo X del DPR 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.





CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**18. DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO**

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

**19. DISCIPLINA DEI CANTIERI**

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

Il CEFPAS si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

**20. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri del Capitolato Generale ed a quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all' Appaltatore.
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
- e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dal CEFPAS, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dal Centro dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.

- h) tutte le opere provvisoriale, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, cantine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
- i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
- j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.

## **21. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.**

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte del CEFPAS) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

## **22. GARANZIE**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire il Centro per la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla Stazione Appaltante.





CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

### 23. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 commi 2 e 5, D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, relativamente al subappalto ed all'avvalimento, si rinvia al Codice dei Contratti vigente.

### 24. PRESENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare ai lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

### 25. PAGAMENTI

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell'articolazione e complessità del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, potrà essere riconosciuta all'appaltatore, a discrezione del Centro, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell'Appaltatore, ed in - sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all'anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,

allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Per importi di modesta entità (a discrezione del Centro) si potrà decidere di procedere ad un unico pagamento della somma complessiva dovuta, entro 60 giorni dall'accertamento della regolare esecuzione.

## **26. LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO**

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione e documentazione entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e sarà trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, a seguito del certificato di regolare esecuzione/collaudato emesso dal Direttore dei Lavori, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e lo svincolo del deposito cauzionale.

## **27. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta aggiudicataria si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

## **28. PIANI DI SICUREZZA –DVR-DUVRI**

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l'appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l'eventuale piano sostitutivo di sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all'ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

La responsabilità di redazione del DUVRI è in capo al Committente (CEFPAS) che ha il compito di raccogliere le informazioni contenute nel DVR dell'operatore economico al fine di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

## **29. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si rinvia al Capitolato Generale, al Disciplinare di gara, al Prezziario Unico Regionale dei lavori pubblici- Sicilia aggiornato, alla relativa Documentazione Tecnica ed alla normativa vigente in materia.





Regione Siciliana




CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rinvia all'art. 7 del Disciplinare di gara.

**31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

  
Il Direttore del Centro  
Ing. Roberto Sanfilippo